



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 07355867208
E-mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C.: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/

ORDINANZA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Capo del Circondario marittimo di San Benedetto del Tronto:

CONSIDERATO che, in data 16 giugno 2026, si è verificato l'affondamento del motopesca denominato "SAN SILVESTRO" iscritto negli RR. NN. MM e GG. della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto al n. SB 637, ormeggiato presso il primo braccio del molo nord – bitte n. 5 – 8;

TENUTO CONTO che l'unità è adagiata sul fondale con parte della sovrastruttura visibile sulla superficie dell'acqua, in attesa dell'avvio delle operazioni di recupero;

VISTA l'ordinanza n.05/2020 del 28.04.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del porto di San Benedetto del Tronto;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare:

VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 – interdizione dello specchio acqueo

Nello specchio acqueo del porto di San Benedetto del Tronto, circostante il peschereccio SAN SILVESTRO SB 637, affondato all'ormeggio presso il primo braccio del molo nord – bitte n. 5 – 8, per una distanza di 15 metri dalla banchina, è fatto divieto a chiunque di:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- III. effettuare ogni altra attività che possa creare intralcio o pericolo al sicuro svolgimento delle operazioni tecniche di recupero dell'unità.

E' fatto carico alla società armatrice del peschereccio di segnalare lo specchio acqueo interdetto mediante appositi gavitelli di colore rosso.

Art. 2 – Dergoghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo precedente:

- I. le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- II. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- III. le unità navali ed il personale tecnico incaricati delle operazioni di messa in sicurezza e di recupero dell'unità e del circostante tratto di fondale marino.

Le unità che accedono all'interno dell'area sono tenute a informare preventivamente l'Autorità Marittima assicurando al contempo la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Prescrizioni particolari per la navigazione nei pressi dell'area interdetta

Le unità in navigazione nei pressi del tratto di mare interdetto devono procedere prestando particolare cautela alla eventuale presenza di mezzi navali e di personale subacqueo in immersione, valutando al contempo l'adozione di possibili misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, nelle violazioni di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente marino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

San Benedetto del Tronto, *(vedasi data di protocollazione)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe QUATTROCCHI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.
82/2005 e norme collegate)